



**COPIA**

# COMUNE DI BALZOLA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

\*\*\*\*\*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL  
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE CONFERMA  
DELLE ALIQUOTE PER L'ESERCIZIO 2014**

L'anno **DUEMILAQUATTRODICI** addì **CINQUE** del mese di **AGOSTO** alle ore **21,00** nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti normative, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta **ORDINARIA** di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N°	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	GRIGNOLIO ARMANDA	SI	NO
2	BARALE GIUSEPPE	SI	NO
3	PACE ANNA	SI	NO
4	CAMAGNA MATTEO	NO	SI
5	BELLAN PATRICK	SI	NO
6	SARESINI MARCO	SI	NO
7	DE LUCA DIANA	SI	NO
8	COPPA MAURO	SI	NO
9	TORRIANO MARCO	SI	NO
10	ASTORI DARIO	SI	NO
11	GRAZIOTTO LUCA	SI	NO

Con l'intervento e l'opera della dr.ssa PAPPACENA Marilena **SECRETARIO COMUNALE**, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora GRIGNOLIO Armanda, nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco cede la parola al Segretario Comunale il quale illustra brevemente e sommariamente la proposta di deliberazione;

Il Consigliere Torriano Marco si esprime favorevolmente alla proposta di deliberazione in quanto, essendo le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF differenziate in relazione agli scaglioni di reddito, viene garantita una maggiore equità del tributo;

**VISTO** l'art. 48, commi 10 e 11, della Legge 27.12.97 n. 449, che delegava il governo ad istituire l'Addizionale Comunale sul Reddito delle Persone Fisiche, a copertura degli oneri delle funzioni e compiti trasferiti ai Comuni ai sensi del capo 1 della Legge 15.3.1997, n. 59, con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali;

**VISTO** l'art. 7, comma 3 bis, della Legge 15.3.1997, n. 59, aggiunto con l'art. 1, comma 10, della Legge 16.6.1998, n. 19;

**RICHIAMATO** l'art. 1, commi 1 e 2, del D. Lgs. 28.9.1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 della legge 13.5.1999, n. 133, che prevede:

*"1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.*

*2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo [...].*

**RICHIAMATO** altresì l'art. 1 del D. Lgs. 360/1998 ss.mm.ii.:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non puo' eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione puo' essere dotata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 puo' essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

*4. L'addizionale e' determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'addizionale e' dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima e' effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto e' stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il ((20 dicembre)) precedente l'anno di riferimento.*

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 ottobre 2007;

**VISTI** gli artt. 1 comma 7 del D.L. n. 93 del 27 maggio 2008, 77bis comma 30 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 e 1 comma 123 della L. n. 220 del 13 dicembre 2010, che hanno sospeso il potere dei comuni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote;

**CONSIDERATO** che, successivamente, l'art. 5 del D.lgs. n.23 del 14 marzo 2011 ha disciplinato la graduale cessazione di tale blocco, limitatamente all'addizionale Irpef e per i soli comuni che non l'hanno mai istituita o hanno mantenuto un'aliquota inferiore allo 0,4%, demandando ad un successivo decreto, da adottarsi entro sessanta giorni, le modalità di tale cessazione;

**VISTO** l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito nella L. 148/2011, che stabilisce quanto segue: *"La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E' abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5"*;

**VISTO** il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44 che, all'art 4, comma 4, testualmente recita: *"L'articolo 77-bis, comma 30, e l'articolo 77-ter, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono abrogati"*;

**RICONOSCIUTA** la potestà regolamentare dei comuni in materia tributaria ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997;

**VISTO** l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), che testualmente recita:

*«15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997»;*

**PRESO ATTO** che per l'esercizio finanziario 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato fissato al 30.09.2014;

**VISTO** il Regolamento per la disciplina dell'addizionale IRPEF approvato con deliberazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26/7/2013 e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27/9/2013;

**CONSIDERATO** che, per assicurare la razionalizzazione del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema è informato, i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26/7/2013;

**ATTESO** che, ai sensi delle disposizioni di legge citate, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali;

#### **RITENUTO**

- per l'anno 2014, di proporre al Consiglio Comunale la conferma delle seguenti aliquote articolate ciascuna per scaglioni di reddito in modo differenziato per ciascuno degli scaglioni di reddito, in modo da essere maggiormente attuative del criterio della progressività delle aliquote già previsto in Costituzione all'art. 56,
- di determinare le singole aliquote nel modo che segue:

<b>Fascia di reddito</b>	<b>Aliquota prevista %</b>
<b>da 0 a 15.000 euro</b>	<b>0,50</b>
<b>da 15.000,01 a 28.000 euro (approssimato da 15.000 € a 33.500 €)</b>	<b>0,65</b>
<b>da 28.000,01 a 55.000 euro (approssimato da 33.500 € a 60.000 €)</b>	<b>0,70</b>
<b>da 55.000,01 a 75.000 euro (approssimato da 60.000€ a 100.000 €)</b>	<b>0,78</b>
<b>oltre 75.000 euro (approssimato alla classe di reddito superiore - oltre 100.000 €)</b>	<b>0,80</b>
Soglia di esenzione per redditi fino a € 10.000,00	

#### **ACQUISITI**

- il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis – comma 1 – del dec. lgs. del . 18.8.2000, n. 267 allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
- il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio interessato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis – comma 1 – del dec. lgs. del . 18.8.2000, n. 267 per costituirne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente

#### **DELIBERA**

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di confermare, per l'anno 2014, l' aliquota relativa all'addizionale comunale all'IRPEF del Comune di Balzola, nella misura fissa pari a

<b>Fascia di reddito</b>	<b>Aliquota prevista %</b>
--------------------------	----------------------------

<b>da 0 a 15.000 euro</b>	<b>0,50</b>
<b>da 15.000,01 a 28.000 euro (approssimato da 15.000 € a 33.500 €)</b>	<b>0,65</b>
<b>da 28.000,01 a 55.000 euro (approssimato da 33.500 € a 60.000 €)</b>	<b>0,70</b>
<b>da 55.000,01 a 75.000 euro (approssimato da 60.000€ a 100.000 €)</b>	<b>0,78</b>
<b>oltre 75.000 euro (approssimato alla classe di reddito superiore - oltre 100.000 €)</b>	<b>0,80</b>
Soglia di esenzione per redditi fino a € 10.000,00	

3. Di dare atto che per l'anno 2014 viene prevista una soglia di esenzione per redditi fino a € 10.000,00;
4. Di trasmettere la presente al responsabile del servizio interessato affinché provveda tempestivamente alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998, come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002;
5. Di trasmettere la presente deliberazione al responsabile del servizio competente affinché adotti tutti gli atti di propria competenza idonei a dare esecuzione alla presente deliberazione;

### **SUCCESSIVAMENTE**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**STANTE** l'urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione resa per alzata di mano, con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs n. 267/2000

# COMUNE DI BALZOLA

Provincia di Alessandria

\*\*\*\*\*

## **PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo ad oggetto "ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'ESERCIZIO 2014" in ordine alla regolarità tecnica .

Balzola, li 30/07/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to PAPPACENA dr.ssa Marilena

## **PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000

Vista la proposta di deliberazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo ad oggetto "ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'ESERCIZIO 2014" in ordine alla regolarità contabile.

Balzola, li 30/07/2014

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

f.to PAPPACENA dr.ssa Marilena

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to GRIGNOLIO Armanda

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dr.ssa PAPPACENA Marilena

---

#### ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna , per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 , comma 1 , della legge 18 giugno 2009 , n. 69) .

Lì 14/8/2014

IL RESPONSABILE DELLE  
PUBBLICAZIONI  
F.to PAPPACENA dr.ssa Marilena

---

Copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Lì 14/8/2014



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dr.ssa PAPPACENA Marilena

---

#### ESTREMI DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134 - 3° comma - D. Lgs. n. 267/2000)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 - 4° comma - D. Lgs. n. 267/2000 .

Lì 14/8/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dr.ssa PAPPACENA Marilena